



via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224
www.icsettimomilanese.edu.it
e-mail: MIIC3200V@istruzione.it
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151

scuola dell'infanzia di Settimo Milanese
scuola dell'infanzia di Seguro
scuola primaria di Settimo Milanese
scuola primaria di Seguro
scuola primaria di Vighignolo
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese

Settimo Milanese, 6 febbraio 2022

Circolare n. 306

Ai genitori

Ai docenti

Istituto Comprensivo

OGGETTO: rientro a scuola casi COVID e contatti stretti

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 22 (riportate anche sul sito della scuola nella pagina preposta)

VISTE le FAQ di ATS aggiornate al 5 febbraio 2022 (riportate anche sul sito della scuola nella pagina preposta)

VISTO il DL n. 5 del 4 febbraio 2022

1. Isolamento casi positivi COVID e rientro a scuola

Regole di isolamento per i soggetti positivi a COVID 19:

Categoria caso Covid 19	Durata minima isolamento dal tampone positivo
1. Non vaccinato 2. Vaccinato con una sola dose 3. Vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni	10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo
4. Vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni 5. Vaccinato con booster	7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

In caso di persistenza della positività, l'isolamento degli alunni si conclude dopo 21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi (in tal caso è necessario seguire l'indicazione del PdF/MMG).

Per il rientro a scuola dopo l'isolamento, effettuato come sopra prescritto, l'alunno dovrà quindi presentare:

- **attestazione di fine isolamento di ATS**
oppure, in sua mancanza
- **attestazione di inizio isolamento di ATS corredata da esito del tampone negativo effettuato a partire dalla settima o dalla decima giornata**, in base a quanto sopra indicato. In tal caso ai soggetti vaccinati, che effettueranno il tampone dopo 7 giorni, la scuola è autorizzata a verificare lo status vaccinale¹

¹ Con circolare 0001782-08/01/2022-DGPRES-DGPRES-P la scuola è autorizzata a chiedere lo status vaccinale dello studente)

- **in caso di persistenza della positività attestazione di inizio isolamento di ATS** (che deve essere antecedente di 21 giorni rispetto al rientro) e autocertificazione che i sintomi non sono più presenti da almeno 7 giorni
- Il caso COVID negativizzato può rientrare a scuola, anche se nel frattempo si fosse positivamente un altro familiare, a condizione che si tratti dello stesso virus (in tal caso è indispensabile seguire l'indicazione del PdF/MMG).

Per l'operatore positivo al Covid valgono le stesse regole prima descritte per l'alunno ad eccezione del fatto che la riammissione al lavoro è **possibile solo dopo la negativizzazione del tampone**. Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

2. Rientro dopo quarantena **NON scolastica** (che ha data di inizio non nota alla scuola)

Il rientro a scuola in tal caso dipende sia dallo stato di vaccinato/guarito dell'alunno, sia dalla possibilità di isolare o meno il caso positivo familiare

Categoria contatto stretto	Durata minima quarantena dall'effettivo isolamento
1. Non vaccinato 2. Vaccinato con ciclo non completato 3. Ciclo vaccinale primario completato da <14 giorni o > 120 giorni 4. Guarito > 120 giorni	5 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo o 14 giorni in assenza test dall'effettivo isolamento
5. Vaccinato con booster 6. Vaccinato con ciclo primario completato >14 e < 120 giorni 7. Guarito < 120 giorni 8. Guarito dopo ciclo vaccinale primario completato	No quarantena. Auto-sorveglianza per 5 giorni e utilizzo di FFP2 per 10 giorni. Test solo in caso di sintomi

Per **effettivo isolamento** si intende **o l'isolamento dal caso positivo** (questi si trova in luogo separato della casa o in altra abitazione) **o la negativizzazione del contatto positivo** qualora non sia possibile isolare l'alunno dal caso positivo.

Oltre a tali documenti va quindi consegnata:

- attestazione di inizio quarantena (o tampone positivo del contatto, la data di inizio infatti non è nota alla scuola)
- autodichiarazione del genitore di aver contattato il PdF/MMG e che questi ha stabilito di non dover/ dover prolungare la quarantena, stante la possibilità di isolarsi/ non isolarsi dal convivente positivo
- la scuola è autorizzata nei casi di rientro senza quarantena (i casi 5-6-7-8 della tabella sopra) lo status di guarito/vaccinato² dell'alunno.

² Con circolare 0001782-08/01/2022-DGPRES-DGPRES-P la scuola è autorizzata a chiedere lo status vaccinale dello studente)

4. Rientro dopo assenza che non ha prodotto né isolamento né quarantena

Presentazione dell'autodichiarazione del genitore che attesti una delle seguenti situazioni:

- a) assenza per motivi non medici (in tal caso è necessario che la famiglia comunichi l'assenza preventivamente)
- b) assenza per sintomi per i quali il proprio PdF - contattato - non ha ritenuto di eseguire o richiedere tampone
- c) assenza per sintomi per i quali il proprio PdF - contattato - ha ritenuto di eseguire o richiedere tampone risultato negativo; solo in questo ultimo caso allegare esito negativo del tampone.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Re

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993

N.B.

*Il conteggio dei giorni dell'isolamento per positività al Covid parte dal giorno successivo al tampone positivo (data tampone positivo: giorno zero); il conteggio dei giorni di quarantena per contatto con un positivo parte dal giorno successivo all'ultimo contatto (data ultimo contatto con positivo: giorno zero) **In ogni caso il rientro a scuola, per ragioni organizzative riguardanti anche il servizio mensa, avverrà alle 14.30 o il giorno successivo all'esecuzione del tampone.***